



COMUNE DI BRESCIA

regolamento per l'esercizio dell'arte di strada e la diffusione delle opere d'ingegno

Approvato con deliberazione consiliare 24.5.2010 n. 90/11503 P.G.

TITOLO I - ARTE DI STRADA

ART. 1

1. Il Comune di Brescia riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive.
2. Per arte di strada si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche, in relazione alle seguenti manifestazioni artistiche: figurative (ritrattisti, caricaturisti, pittori, madonnari), musicali - esclusivamente con strumenti non amplificati -, recitative, giochi di abilità, prestigio, mangiafuoco, saltimbanchi, giocolieri.
3. Dell'arte di strada fa parte lo spettacolo di strada, come definito nell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'art. 4 della L. 337/1968.
4. E' vietata l'attività diretta a speculare sull'altrui credulità o pregiudizi (indovini, ciarlatani, cartomanti e simili).
5. Sono, altresì, vietate tutte quelle attività che comportino pericolo o comprovato disagio ed incomodo per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo da valutarsi da parte del Comune in relazione al caso concreto o ad esigenze contingenti.

ART. 2

1. L'arte di strada è esercitata sul territorio comunale nei limiti del presente regolamento previa denuncia di inizio attività ex art. 19 della L. 241/90. Per "spettacolo di strada" si intende l'attività spettacolare svolta sul territorio senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di "minimi" strumenti ad uso esclusivo degli arti-

sti. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore ad 8.

2. Per l'esercizio dello spettacolo di strada la denuncia di inizio attività verrà presentata ai sensi dell'art. 69 del R.D. 773/1931, TULPS.
3. La denuncia di inizio attività dovrà essere presentata al Comune prima dell'esibizione; nella stessa dovranno essere dichiarate le generalità dell'artista o degli artisti, il possesso dei requisiti morali, il possesso della licenza/denuncia/comunicazione di inizio attività ex art 69 TULPS rilasciata dal Comune di residenza (nel caso di spettacolo di strada), il tipo di spettacolo che intende proporre al pubblico ed il luogo e gli orari dello stesso, precisando se utilizzerà o meno strumenti musicali.
4. Nei termini di cui al comma precedente l'interessato dovrà presentare istanza di occupazione di suolo pubblico ove necessaria.
5. Su richiesta dell'organo di vigilanza, l'artista dovrà esibire la prova dell'avvenuta presentazione della denuncia di inizio attività e copia della concessione all'occupazione del suolo pubblico.
6. La mancata o infedele presentazione della denuncia di inizio attività, ovvero la mancanza della concessione all'occupazione del suolo pubblico, qualora prevista, comporterà l'immediata sospensione dello spettacolo da parte dell'organo di vigilanza.

ART. 3

1. L'attività dell'arte di strada è consentita, secondo quanto previsto dal presente regolamento, nelle aree individuate con deliberazione di Giunta Comunale.
2. In ogni caso gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni e non potranno svolgere la loro attività davanti le entrate di chiese, istituti bancari, sedi delle forze dell'ordine e di pronto intervento ed in occasione di celebrazioni di manifestazioni pubbliche, religiose, di culto, politiche, comizi e similari. Ai suonatori e cantanti è vietato esercitare in prossimità dei pubblici esercizi di somministrazione (ristoranti, pizzerie, bar e similari).

ART. 4

1. L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione definita "a cerchio" del pubblico potrà esibirsi per 2 ore continuative per ciascuna rappresentazione; successivamente potrà esibirsi in altro luogo, distante almeno 200 mt., tra quelli in ogni caso individuati con deliberazione di Giunta comunale.
2. L'artista di strada la cui performance, data la sua peculiarità ed il luogo in cui si svolge, è naturalmente destinata soprattutto ad un pubblico di passaggio, potrà esibirsi per un tempo massimo di 3 ore continuative.

ART. 5

1. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada è soggetta al regime dell'occupazione del suolo pubblico e non potrà protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui all'art. 4.
2. Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse, naturalmente consentendo l'occupazione con quanto necessario strettamente allo spettacolo.

ART. 6

1. L'arte di strada è esercitata liberamente, nei limiti del presente regolamento e nelle aree individuate con delibera della Giunta Comunale, assicurando:
 - 1.1. il rispetto della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore;
 - 1.2. la normale circolazione stradale e pedonale;
 - 1.3. gli accessi alle abitazioni e alle attività;
 - 1.4. la pulizia e il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture e degli arredi presenti;
 - 1.5. di non ledere l'immagine della località e gli interessi della collettività locale.
2. E' assolutamente vietato esibirsi mediante l'uso di fiamme libere (es. mangiafuoco) e di apparecchi di amplificazione se non specificamente autorizzati nel ri-

spetto dei limiti imposti alle attività di allietamento.

3. L'esercizio di tecniche di disegno sul suolo (c.d. madonnari) deve essere effettuato su teli amovibili tali da non danneggiare il piano di calpestio dello spazio concesso in uso.
4. L'esercizio dell'arte di strada non potrà essere svolto all'interno di aree mercatali o lungo i percorsi fieristici in occasione del loro svolgimento.
5. Sono in ogni caso proibite le esibizioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume o che arrechino disturbo della pubblica quiete, nonché quelle che prevedano l'utilizzo o l'esposizione di animali.

ART. 7

1. Ogni artista di strada non potrà esibirsi:
 - 1.1. nella stessa giornata per più di una volta nella stessa area;
 - 1.2. per più di due giorni nel corso dello stesso mese all'interno della stessa area;
 - 1.3. non più di cinque giorni nel corso dello stesso mese all'interno di aree diverse.
2. Nella stessa giornata non potranno esibirsi complessivamente più di due artisti di strada per ogni area, come individuata all'art. 3, 1° comma.
3. Le denunce di inizio attività vengono esaminate in base all'ordine cronologico di ricevimento al protocollo del Comune e sono correlate alla disponibilità dell'area.
4. In caso siano presentate più istanze per la medesima area e per il medesimo arco temporale le stesse verranno accolte in base all'ordine cronologico di presentazione.

ART. 8

1. Per l'esercizio dell'arte di strada nel territorio comunale non è consentito l'uso di impianti di amplificazione di nessun tipo. L'uso di strumenti musicali è consentito purché le emissioni sonore, in relazione al

rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive e non superino i livelli di rumorosità consentita dalla normativa vigente in materia.

2. L'artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, del mantenimento della pulizia dello spazio concesso in uso, di eventuali danneggiamenti al piano di calpestio o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica.
3. L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti, ticket o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera.

ART. 9

1. Il passaggio a cappello tra il pubblico della figura di artista prevista dall'art. 4, 1° comma, alla fine della sua performance, non è in contrasto con il precedente articolo 8.
2. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle norme vigenti; è consentita la vendita di prodotti di ingegno relativi all'espressione artistica, ai sensi e nel rispetto di tutta la vigente normativa in materia (a titolo esemplificativo: ritratti, compact disk, dipinti, oggettistica fatta a mano, disegni, ecc).

ART.10

1. L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti.
2. Per i mestieri comportanti rischi personali o precise attitudini psico-fisiche (saltimbanco, fachimiro, ecc.) l'artista assume ogni relativa responsabilità, per sé e per eventuali collaboratori e/o dipendenti, e deve tenere comportamenti di prudenza e perizia propria del buon padre di famiglia e, in ogni caso, non coinvolgere soggetti estranei alla propria attività.

TITOLO II - OPERE D'INGEGNO

ART.11

1. Per opera d'ingegno a carattere creativo si intende la realizzazione di un'opera frutto della propria creatività potenzialmente tutelata dalla L. n. 633/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", la cui vendita viene effettuata direttamente in loco dall'autore.
2. E' ammessa l'occupazione del suolo pubblico, esclusivamente sugli spazi indicati all'art. 12, 1° comma, del presente regolamento, per la realizzazione ed esposizione delle proprie opere d'arte e dell'ingegno a carattere creativo quali disegni, quadri, pitture, ritratti e simili.
3. Non è ammessa l'occupazione del suolo pubblico e delle aree private soggette a pubblico passaggio per le attività di costruzione e di vendita di oggetti artigianali vari (bigiotteria, vetrai, ceramisti, oggetti in legno, bambole, fiori di stoffa, ecc.), nonché per tutte quelle attività che comportano l'intervento diretto sul corpo umano o su animali sia temporanee che permanenti (a titolo esemplificativo:, massaggi, tatuaggi, pitture su corpo, ecc.).
4. E' vietata l'esposizione e la vendita di opere di qualsiasi natura che sono lesive del pubblico decoro, della pubblica decenza e dell'immagine cittadina.

ART.12

1. Per l'esercizio della vendita di opere dell'ingegno, come sopra definite, le aree ove è possibile esercitarla vengono individuate con deliberazione di Giunta Comunale.
2. L'esercizio dell'attività di cui all'art. 11 su suolo pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio è soggetto al rilascio della relativa concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Le domande volte al rilascio della relativa concessione dovranno pervenire al protocollo del Comune, di

norma, almeno 10 giorni prima dell'effettiva occupazione e non prima dei 60 giorni antecedenti alla stessa. Le domande pervenute prima dei 60 giorni antecedenti l'effettiva occupazione non saranno prese in considerazione e dovranno essere riproposte nei termini predetti. Il predetto termine dei 60 giorni antecedenti alla data di occupazione può essere derogato per le occupazioni legate ad eventi che per la loro natura siano ricorrenti in più periodi dell'anno o che abbiano carattere di particolare complessità.

4. Le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione:
 1. dichiarazione ai fini della legge antimafia;
 2. autocertificazione relativa a:
 - 2.1. luogo e sede di residenza italiana;
 - 2.2. possesso di eventuali titoli di studio o merito artistico, riconoscimenti, ecc.;
 - 2.3. assenza dell'aspetto commerciale o imprenditoriale dell'iniziativa;
 3. fotocopia del permesso di soggiorno per gli stranieri extracomunitari;
 4. fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente

Se l'istanza è stata presentata incompleta, l'integrazione della medesima dovrà pervenire all'Ufficio richiedente del Comune entro 10 giorni dalla richiesta di integrazione, pena il mancato accoglimento della stessa.

ART.13

1. Gli artisti di cui all'articolo 11 devono vendere esclusivamente le opere realizzate, anche sul posto, dal titolare della concessione, che dovrà esporre il prezzo finale della prestazione.
2. La concessione dà diritto a:
 - 2.1 esercitare esclusivamente l'attività specifica di pittore - ritrattista, scultore;
 - 2.2 vendere quadri, ritratti, tele e simili realizzati esclusivamente dal titolare della concessione;
 - 2.3 tenere presso il suolo concesso in uso gli strumenti e attrezzature necessarie all'attività medesima.
3. L'attività permessa può essere svolta esclusivamente dalla persona autorizzata, che può farsi coadiuvare da

un familiare o altra persona indicata nella domanda e successivamente nella concessione.

4. In caso di manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune, la zona interessata dovrà essere lasciata libera e nessun rimborso o indennizzo sarà dovuto al titolare della concessione.
5. In occasione di manifestazioni ed eventi organizzati, promossi o patrocinati dal Comune potranno essere previste specifiche deroghe al presente regolamento da approvare con deliberazione di Giunta comunale.

TITOLO III - SANZIONI

ART.14

1. Ferma restando l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, la violazione delle norme sopra riportate, ovvero l'esercizio dell'arte di strada o la realizzazione, esposizione e la vendita di opere del proprio ingegno a carattere creativo senza concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche ovvero senza la presentazione di comunicazione di inizio attività è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00.
2. L'esercizio dell'arte di strada o la realizzazione, esposizione e la vendita di opere del proprio ingegno a carattere creativo che avvenga al di fuori degli spazi individuati è punito con una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.
3. Le sanzioni sono da applicarsi con le modalità e i criteri previsti dalla Legge n. 689 del 24.11.1981.
4. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa, in ogni caso d'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento senza il possesso della concessione ovvero dichiarazione di inizio attività, gli agenti accertatori dell'infrazione provvederanno alla rimozione e custodia degli oggetti.
5. L'autorità amministrativa, con ordinanza-ingiunzione, potrà disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e deve disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
6. Per quanto sopra previsto si osservano le procedure di cui alla Legge n. 689/1981.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15

1. Il presente regolamento si applica agli artisti che esercitano l'arte di strada così come definita dagli articoli precedenti ed a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, anche realizzate in occasione dell'occupazione del suolo pubblico autorizzata ai sensi del vigente regolamento.
2. Il presente regolamento non si applica:
 - 2.1. agli artisti di strada che operano in locali o aree private non soggette al pubblico passaggio;
 - 2.2. alle attività di intrattenimento su area pubblica, organizzate con carattere di imprenditorialità (concerti, trattenimenti musicali, ecc.), alle bande musicali e agli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante, soggetti alla licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.;
 - 2.3. alle attività di commercio su area pubblica in quanto rientrante in specifica normativa;
 - 2.4. alle attività che manchino di una specifica connotazione artistica;
 - 2.5. agli artigiani che effettuano la vendita su area pubblica dei loro prodotti;
 - 2.6. agli artigiani che svolgono su area pubblica attività di prestazione di servizi (arrotino, ombrellaio, lustrascarpe, ecc.);
 - 2.7. a chiunque effettui, a qualunque titolo e in qualsiasi forma, anche senza fini di lucro, la vendita o cessione di prodotti diversi di quelli di cui al comma precedente.
3. In occasione di manifestazioni ed eventi organizzati, promossi o patrocinati dal Comune potranno essere previste specifiche deroghe al presente regolamento con deliberazione di Giunta comunale.
4. Il Sindaco, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti ovvero per contemperare la valorizzazione dell'espressione artistica con le esigenze della collettività locale, con propria ordinanza può vietare temporaneamente l'arte di strada ovvero introdurre ulteriori limiti, condizioni e modalità al suo esercizio, nonché dispor-

re limitazioni e/o condizioni alla vendita di opere dell'ingegno a carattere creativo per temperare la valorizzazione dell'espressione artistica con le esigenze della collettività.

5. Il Sindaco, con propria ordinanza, fissa gli orari per l'esercizio dell'arte di strada e per l'esposizione e vendita delle opere dell'ingegno a carattere creativo.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.